



SEPARAZIONE E IL DIVORZIO: DAL TRIBUNALE ALL'AVVOCATO, ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Renzo Calvigioni



Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile).

(Gazzetta Ufficiale 12.9.2014 n. 212).

Il D.L. n. 132/2014, è stato convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 e l'art. 12 di interesse dell'ufficiale di stato civile è in vigore dal **11 dicembre 2014**



FINALITA' DEL LEGISLATORE

Semplificare la procedura per la separazione ed il divorzio

Ridurre il carico di lavoro dei Tribunali trasferendo adempimenti ad altre autorità

Rendere la procedura di separazione e divorzio meno onerosa per i cittadini

Ridurre i tempi procedurali



CRITICITA' DELLA NORMATIVA

Mancanza di qualsiasi indicazione relativa al contenzioso

Mancanza di indicazioni verso i coniugi di minore età

Impatto con i soggetti chiamati a svolgere la procedura amministrativa

Mancanza di previsione di formazione per l'ufficiale di stato civile

Mancanza di procedura di accertamento dei requisiti richiesti

Procedura di conferma art. 12 senza alternativa

Ambito di applicazione

Le nuove norme si applicano nelle ipotesi **consensuali** di:

- separazione personale
- cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio

nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ovvero:

- e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,
- e' stata omologata la separazione consensuale
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.





Il doppio “binario”

Il D.L. n. 132/2014 prevedeva due distinte modalità.

I coniugi possono separarsi o “divorziare” :

→ di fronte ad un avvocato

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6)

oppure

→ di fronte all'ufficiale di stato civile

Dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile (art. 12)

➡ Fino all'entrata in vigore della legge di conversione i due istituti sono stati applicati alle medesime condizioni (no figli minori, no intervento del giudice ...).

➡ **Con la legge di conversione sono state introdotte modifiche sostanziali**





Il doppio “binario”

Art. 6: *“Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.*

Questo articolo è già in vigore dal 13 settembre 2014

Art.12: *“Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.”*

Questo articolo si applica dal 11 dicembre 2014

Non si tratta di metodi e procedure alternative, in quanto hanno limiti e condizioni differenti: già dalla rubrica dei due articoli, si comprende che sono indirizzati a soluzioni diverse



La convenzione di negoziazione assistita

Con il DL n. 132/2014 viene introdotto il nuovo istituto della «convenzione di negoziazione assistita da un avvocato»:

Art. 2: Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

«1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 2.2.2001, n. 96».

La procedura di negoziazione assistita, consiste essenzialmente nel raggiungimento di un accordo sottoscritto dalle parti in lite mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia avente ad oggetto solo diritti disponibili, con l'assistenza degli avvocati.

Nell'art. 6 viene poi disciplinata la convenzione assistita in ambito di separazione e divorzio



Articolo 6

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita **da almeno un avvocato per parte** può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una **soluzione consensuale** di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Iter procedimentale seguito dall'avvocato



Nel momento in cui i coniugi maturano la volontà di sciogliere il loro vincolo matrimoniale **conferiranno l'incarico ad uno avvocato** (nella legge di conversione ***almeno un avvocato per parte***)

👉 L'avvocato (almeno uno per parte) dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi.

👉 L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.



Articolo 6

Art. 6 comma 3

Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Se la coppia non ha figli



In mancanza di

figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti,

l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3



Articolo 6

- » La convenzione è trasmessa al Procuratore della Repubblica (modifica inserita nella legge di conversione)
- » Il Procuratore accerta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge
- » Se non ravvisa irregolarità emette un nulla osta che consente all'avvocato di proseguire con la procedura

Se la coppia ha figli



In presenza di

figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti,

l'accordo deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde agli interessi dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.



Articolo 6

Nell'accordo si dà atto che:

- gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
- gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 (i 10 giorni si calcolano da quando l'avvocato riceve il nulla osta o autorizzazione del Procuratore).



Trasmissione della convenzione



La trasmissione potrà avvenire via posta elettronica certificata.

In tal caso documento inviato dovrà essere **firmato digitalmente** affinché venga dimostrato che il documento trasmesso sia conforme all'originale detenuto presso l'avvocato che lo ha redatto.

Esiste per i notai una specifica modalità di trasmissione che è stata normata:

DECRETO 12 febbraio 2014

Art. 4 “Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale”.

Art. 45. Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005)

Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico (...), idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.



Trasmissione della convenzione

Il documento può essere consegnato a mano o trasmesso con raccomandata, al fine di avere la contezza della data di spedizione.

Il Ministero dell'Interno (cfr. circolare n. 16/2014) precisa che “non è previsto che l'avvocato in sede di trasmissione formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile competente per l'ulteriore seguito”; la normativa stessa indica che l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, copia autenticata dell'accordo non facendo riferimento alcuno ad istanza apposita con preghiera di trascrizione.

Quindi se non esiste istanza non esiste il problema del bollo.

Se anche l'avvocato dovesse presentare formale istanza, troverebbe applicazione l'art. 19 L. 6.3.1987 n. 74

Art. 19 L. 6.3.1987 n. 74

“Tutti gli atti i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della L. 1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

La Corte costituzionale con sentenza 10/5/1999 n. 154 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. n. 74/1987 “nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

Circolare n. 19/2014

L'ufficiale dello stato civile **dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato**, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro il predetto termine, sanzioni peraltro ridotte, in sede di conversione, da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000.

E' consigliabile che la lettera di trasmissione (e non un'istanza) venga sottoscritta da entrambi gli avvocati.

Ma **se viene viene trasmessa da un solo avvocato NON è motivo di rifiuto della trascrizione**



Verifiche dell'ufficiale di stato civile

L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere.....copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

L'ufficiale di stato civile dovrà pertanto verificare:

- la propria competenza a ricevere il documento
- di aver ricevuto una copia dell'accordo autenticata dall'avvocato oppure un originale;
- che allegata alla convenzione vi sia il **NULLA OSTA** o **AUTORIZZAZIONE** del Procuratore;
- che siano apposte le sottoscrizioni delle parti e in particolare che l'avvocato abbia certificato l'autografia delle firme dei coniugi (art. 5)
- che l'avvocato abbia dichiarato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5)
- **che sia indicata la data** dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi che deve corrispondere alla **"data certificata"** negli accordi stessi. (circolare n. 16/2014)



Competenza dell'ufficiale di stato civile

Competente è l'ufficiale di stato civile del comune di:

- ⇒ **iscrizione** dell'atto di matrimonio,
in caso di matrimonio celebrato con rito civile,
- ⇒ **trascrizione** dell'atto di matrimonio
celebrato con rito concordatario o altri riti
religiosi
- ⇒ **trascrizione** del matrimonio celebrato all'estero,
da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano
ed cittadino straniero



Verifiche dell'U.S.C. prima della conversione

L'ufficiale di stato civile nel caso in cui rilevi che **non sussista una correttezza formale** derivante dalla non applicazione della norma poiché l'avvocato non ha indicato i requisiti minimi richiesti dalla legge all'art. 5

Vale a dire:

- dichiarazione di copia conforme all'originale
- dichiarazione che la convenzione non è contraria a norme imperative
- Certificazione dell'autografia dei coniugi
- Indicazione della data

Può sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 7 L. n. 241/1990 *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2”.*

Verifiche dell'U.S.C. prima della conversione

Quindi trasmette la convenzione di negoziazione all'avvocato per la regolarizzazione e comunica agli interessati le eventuali mancanze.

Se l'avvocato comunque non risponde nel termine di 10 giorni, **l'ufficiale di stato civile deve trascrivere l'atto**

Ma comunque sarebbe opportuno comunicare al Procuratore di aver proceduto alla trascrizione in assenza dei requisiti di cui all'articolo 5

RIFIUTA LA TRASCRIZIONE SE La convenzione non è corredata da NULLA OSTA O DA AUTORIZZAZIONE



Iter procedimentale di trascrizione

L'ufficiale di stato civile dovrà trascrivere nei registri di matrimonio, in parte II serie C, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera: «*h-bis*) (modifica apportata in sede di conversione) del D.P.R. n. 396/2000:

» la convenzione di negoziazione consensuale di separazione personale;

» la convenzione di negoziazione consensuale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio;

» la convenzione di negoziazione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o divorzio



Iter procedimentale di trascrizione

La trascrizione dovrà avvenire **per riassunto**:

- gli artt. 6 e 12 hanno previsto che le convenzioni debbono essere trascritte e iscritte, modificando l'art. 63 c.1 del dpr 396/2000;
- in questo modo, il legislatore ha deciso che, al contrario dei provvedimenti giurisdizionali che quelle convenzioni sostituiscono, per i quali non era prevista la trascrizione, ma solamente l'annotazione, si deve procedere alla trascrizione: quindi, ha già previsto un adempimento in più, rispetto alle sentenze di separazione e divorzio;
- applicando tali disposizioni, le convenzioni sono rientrate nel regime ordinario della iscrizioni e trascrizioni, che viene disciplinato in diversi punti del dpr 396/2000, ma che riguardo alla trascrizione per sunto o per intero, viene disciplinato solamente nell'art. 63 c. 3 del dpr 396/2000;
- tale articolo prevede l'obbligo della trascrizione solamente per i casi delle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo: questo significa che se il legislatore avesse voluto imporre la trascrizione per intero, così come ha modificato gli artt. 49, 63 e 69 del dpr 396/2000, avrebbe modificato anche tale comma, prevedendo appunto la trascrizione per intero.
- Senza tener conto che potrebbero avere una lunghezza di numerose fogli...



Adempimenti conseguenti

Il Ministero dell'Interno ha modificato il formulario ufficiale D.M. 5/4/2002, con l'emanazione del D.M. 9 dicembre 2014: in esso sono state previste le formule per la trascrizione dell'accordo trasmesso dagli avvocati, per l'iscrizione delle dichiarazioni di separazione o divorzio di fronte all'ufficiale dello stato civile, per la conferma o mancata conferma della dichiarazioni, per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio o dell'atto di nascita dove previste.

Art. 12 D.L. n. 132/2014

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile





Art. 12 competenza

I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1.12.1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La competenza rientra nelle funzioni del sindaco, quale ufficiale di governo, che le esercita a livello locale.

Il sindaco, conferendo la delega generale ai dipendenti del Comune, trasferisce anche questa funzione di recepire le dichiarazioni in merito alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale



Art. 12 competenza

Comune competente è:

- ➡ Il comune di residenza di uno dei coniugi
- ➡ Il comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio poiché celebrato in tale comune
- ➡ Il comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero

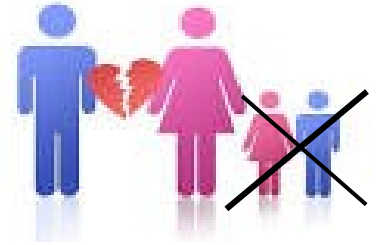
A ricevere:

- ➡ un accordo di separazione personale
- ➡ un accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio
- ➡ un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.



*Le disposizioni di cui all' articolo 12 **NON** si applicano in presenza di:*

- *figli minori*
- *figli maggiorenni incapaci*
- *figli portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,*
- *figli economicamente non autosufficienti.*



Per poter accertare tali condizioni occorre documentazione da produrre o da acquisire

*L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.*

Circolare n. 19/2014

Deve, inoltre, porsi in rilievo che l'opera professionale dell'avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l'avvocato non può sostituire davanti all'ufficiale la parte assistita.



Documentazione da acquisire

Eventuale informazioni relative allo stato di famiglia dei coniugi per accertare la non presenza di figli minori

Circolare n. 19/2014

È di immediata evidenza il rilievo procedurale di tali esclusioni e la **necessità che l'ufficiale dello stato civile acquisisca da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una sola parte** - ricadenti nelle predette condizioni, da rendere ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e disponga gli idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso regolamento.

(Attenzione ! Lo stato di famiglia non è un documento che comprova l'assoluta inesistenza di figli minori perché questi potrebbero risiedere in un luogo diverso da quello dei genitori)



Documentazione da acquisire

Estratto dell'atto di nascita del figlio incapace

Circolare n. 19 : Il contenuto della richiamata attività di controllo, per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).

Documentazione dell'ASL per figlio portatore di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992

Dichiarazione per maggiorenne economicamente sufficiente prestata dai genitori o dal figlio maggiorenne

Estratto dell'atto di matrimonio per verificare lo stato di coniugio ed eventuale separazione



Limite nell'accordo

esclusione dei «patti di trasferimento patrimoniale», si richiama l'attenzione sulla *ratio* della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile.

In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale,

- l'uso della casa coniugale,
- l'assegno di mantenimento,
- qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.



Il diritto fisso

Il comma 6 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, **al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo**, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Occorre preventivamente che la Giunta Comunale deliberi l'ammontare del diritto fisso



Articolo 12 comma 3 ultimo cpv

*«Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé **non prima di trenta giorni** dalla ricezione per la **conferma** dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5.*

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo».



Il procedimento

1° fase: dichiarazione delle parti

Atto da redigere in Parte II serie C

Identificazione dei comparenti

Recepimento delle dichiarazioni

Recepimento delle condizioni convenute dalle parti, **ad eccezione di accordi che contengano patti di trasferimento patrimoniale.**

Nel caso in cui le parti si avvalgano dell'assistenza facoltativa dell'avvocato:

si evidenzia che dell'attività eventualmente resa dal legale nella circostanza è necessario dare conto nell'atto che l'ufficiale dovrà redigere.

Chiusura dell'atto con le sottoscrizioni delle parti e dell'ufficiale di stato civile e degli avvocati la loro funzione è assimilabile alla funzione di testimoni e non di dichiaranti



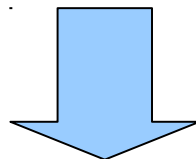
Il procedimento

Nel corpo della formula di dichiarazione viene precisato “di essere/di non essere parti in giudizio pendente e in caso positivo indicare l'autorità giudiziaria”

Ciò sta a significare che da procedimento giurisdizionale le parti possono scegliere di passare al procedimento amministrativo e quindi **l'ufficiale di stato civile dopo aver recepito la dichiarazione deve trasmettere la comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuti separazione o divorzio**

Il procedimento

Circolare n. 19: *la dichiarazione personale dei coniugi davanti all'ufficiale è resa «secondo condizioni tra di esse concordate» e che «l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni». Ne consegue che l'ufficiale, non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati, debba procedere a redigere, senza indugio, l'atto destinato a «contenere» il predetto accordo.*



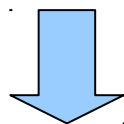
Ciò significa che **le dichiarazioni sono contenute nell'atto di accordo che le parti sottoscrivono** quindi non occorre redigere preliminarmente un atto sostitutivo di notorietà preliminare, se non quello relativo all'esistenza dei figli come disposto dalla circolare medesima



Il procedimento

«quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5».

Sul piano operativo, l'ufficiale è tenuto a redigere l'atto contenente l'accordo immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, dando anche conto, nell'atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data alle stesse assegnata.



Quindi nell'atto stesso occorre indicare una data in cui le parti verranno a confermare l'accordo

La mancata comparizione equivale a mancata conferma

Quindi non vi è possibilità di rinvio, se le parti non si presentano o si presentano successivamente devono dichiarare un altro accordo (primo atto) di fronte all'ufficiale di stato civile



Il procedimento

Dopo non meno di 30 giorni

👉 Se i coniugi non si presentano: la mancata comparizione equivale a **mancata conferma dell'accordo**.

👉 Se i coniugi si presentano:

Si apre **la 2° fase del procedimento → atto di conferma**

Si redige un atto in parte II serie C, previa identificazione dei comparenti i quali esprimono la volontà di confermare l'accordo redatto nell'atto iscritto nei registri di matrimonio
Anno ... n. ... parte ... serie...



Il procedimento

la 2° fase del procedimento → atto di mancata conferma

Nel caso in cui non si presentino entrambi i coniugi o anche solo uno di essi anche in questo caso vi è la presenza facoltativa dell'avvocato



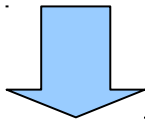
Soluzione indicata dalla legge

Iscrizione di un atto di accordo

Iscrizione di un atto di conferma dell'accordo

Se non compaiono le parti

Iscrizione di un atto di mancata conferma



Sarebbe stato opportuno che formato il secondo atto di conferma si fosse potuto apporre **un'annotazione di avvenuta conferma sull'atto di accordo** al fine di concludere il procedimento e poter accertare che quell'atto è efficace ed ha assunto valore giuridico poiché tale atto era sospeso se non vi era conferma

nel formulario tali annotazioni NON sono previste



Annotazioni e comunicazioni

In caso di **SEPARAZIONE**

» annotazione su atto di matrimonio

In caso di **DIVORZIO**

» annotazione su atto di matrimonio

» annotazione su atto di nascita

» comunicazione all'ufficio anagrafe

» Comunicazione all'autorità giudiziaria, in caso di divorzio, se la separazione era avvenuta per via giurisdizionale.



Comunicazioni

L'ufficio dello stato civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, **è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione od il divorzio, ovvero a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.** A tali fini l'ufficiale acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la descritta comunicazione.



La decorrenza dell'efficacia

Le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo:



dalla avvenuta **comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale** nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;



dalla **data certificata nell'accordo di separazione** raggiunto a seguito di **convenzione di negoziazione** assistita da un avvocato (Art. 12 comma 4 DL 132/2014);

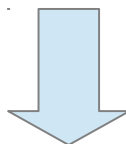


dalla **data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile** (art. 12 comma 4 DL 132/2014).



La decorrenza dell'efficacia

L'art 3 comma 2 lettera b) al secondo capoverso della L. n. 898/1970 è stato modificato



introducendo due nuovi istituti con i quali i coniugi possono addivenire alla separazione personale (art. 6 e art. 12 D.L. n. 132/2014)

Per tale motivo

occorre individuare con precisione la data dalla quale è possibile proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato sia in caso di separazione che di divorzio (art. 6)

Data certa certificata nell'accordo, corrispondente alla data di emissione dell'accordo stesso

Dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile sia in caso di separazione che divorzio (art. 12)

L'atto di conferma, trascorsi non meno di 30 giorni dalle dichiarazioni rese, consente l'esplicazione degli effetti giuridici, i quali decorrono retroattivamente alla data dell'accordo.



La certificazione: la copia conforme all'originale

La separazione o il divorzio possono essere “contenuti” nei seguenti atti:

- ➡ nella sentenza emessa dal giudice e depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 133 del c.p.c.
- ➡ nella convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato, di cui egli detiene un originale, e trascritta nei registri di matrimonio
- ➡ nell'atto iscritto nei registri di matrimonio quando le parti si presentano all'ufficiale di stato civile e prestano le loro dichiarazioni. L'originale è pertanto nei pubblici registri di stato civile



La certificazione: la copia conforme all'originale

Le parti che vogliono ottenere copia dell'originale si rivolgeranno:

1. alla cancelleria del tribunale dove è depositata la sentenza
2. all'avvocato che detiene l'originale della convenzione
3. all'ufficiale di stato civile che ha registrato l'accordo nell'atto di dichiarazione

La parte potrebbe chiedere anche copia della convenzione trascritta nei registri di stato civile.



La certificazione ex art 39 Regolamento CE 2201/2003

Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).



La certificazione ex art 39 Regolamento CE 2201/2003

La legge prevede che sia l'autorità che ha emesso il provvedimento: giurisdizionale o altra autorità competente dello Stato

In caso di convenzione di negoziazione l'autorità competente è l'avvocato

In caso di accordo di fronte all'ufficiale di stato civile è quest'ultimo ad emettere il certificato previsto dall'art. 39



Gli sposi stranieri

I cittadini stranieri possono trovarsi nelle seguenti situazioni:

convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati richiesta da cittadini stranieri

o che i medesimi si presentino di fronte all'ufficiale dello stato civile per la separazione consensuale o richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

in sostanza, l'applicazione dell'art. 6 o 12 quando i coniugi siano entrambi cittadini stranieri

Se uno dei coniugi fosse straniero e l'altro italiano, la cittadinanza italiana di una delle parti risolverebbe qualsiasi dubbio sulla competenza giurisdizionale (ora amministrativa, in presenza delle condizioni richieste dagli artt. 6 e 12), ai sensi dell'art. 32 della legge 218/1995



Gli sposi stranieri cittadini UE

Sia la procedura dell'art. 6 quanto quella dell'art. 12 rientrano nell'applicazione del Regolamento CE 2201/2003 e, pertanto, l'avvocato che stipula la negoziazione assistita e l'ufficiale dello stato civile che riceve l'accordo possano essere intesi come autorità giurisdizionale (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento) chiamati a decidere la separazione personale od il divorzio ed a rilasciare la documentazione attestante tale adempimento, da far valere negli Stati di origine.

Proprio questa è la fondamentale differenza rispetto al caso di stranieri extra UE: in forza di tale regolamento, le “decisioni” dell'avvocato o dell'ufficiale dello stato civile verranno riconosciute automaticamente negli Stati di origine, senza alcuna possibilità di contestazione, a meno che non sussistano elementi di contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 22 dello stesso Regolamento.



Gli sposi stranieri cittadini UE

L'art. 3 del Regolamento individua i principi in materia di competenza del giudice (cioè dell'avvocato o dell'ufficiale dello stato civile, secondo quanto esposto):

“1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi, o*
- l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o*
- la residenza abituale del convenuto, o*
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o*
- la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda... “*



Gli sposi stranieri cittadini UE

Occorre far riferimento anche al regolamento (UE) n. 1259/2010 applicabile in materia di divorzio e di separazione legale tra l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Francia, la Germania, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Slovenia e l'Ungheria. I 14 Stati membri hanno adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio.

I coniugi avranno la facoltà di scegliere **in accordo** la legge applicabile al divorzio e alla separazione a condizione che si tratti:

- di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
- di legge dello stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo;
- di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
- o, infine, di legge del foro



Gli sposi stranieri cittadini extra UE

Art. 3 legge 218/1995

“La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.”

Art. 31. legge 218/1995

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.



Gli sposi stranieri cittadini extra UE

Occorre richiamare, anche per i cittadini stranieri extra UE, il Regolamento Ce 2201/2003 il quale, riguardo alla competenza giurisdizionale, deve essere applicato, *“sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio”* in tutti i casi in cui sussista uno dei criteri previsti dall'art. 3 del Regolamento stesso, come:

- *la residenza abituale dei coniugi, o*
- *l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,*
o
- *la residenza abituale del convenuto, o*
- *in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,*
o
- *la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio «domicile».*



Gli sposi stranieri cittadini extra UE

I suddetti criteri trovano applicazione per la sola sussistenza, a prescindere dalla cittadinanza degli interessati e, pertanto, le parti possono invocarli anche qualora si tratti di cittadini stranieri entrambi extra UE, anche se cittadini di Stati terzi

Allo stesso modo, anche il Regolamento n. 1159/2010 si applica nei confronti di tutti i cittadini stranieri indipendentemente dalla cittadinanza e potrebbe portare all'applicazione della legge di uno Stato non facente parte dei 14 che hanno adottato il suddetto Regolamento e, quindi, anche alla legge di uno Stato terzo. Quindi l'ufficiale di stato civile, al quale le parti dovessero chiedere l'applicazione della legge straniera, potrebbe invitare le parti stesse a produrre un'attestazione consolare dalla quale risultino le eventuali condizioni particolari previste dall'ordinamento straniero in materia. Solamente dopo aver valutato la documentazione presentata al riguardo, l'ufficiale di stato civile potrebbe recepire le dichiarazioni previste dalla legge italiana.



Gli sposi stranieri

Occorre tener presente che sia l'art. 6, con procedura innanzi agli avvocati, che l'art. 12, con procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile, della legge 162/2014, prevedono la possibilità di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio, solamente nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b*), della legge 898/1970 e successive modificazioni: in sostanza, la competenza degli avvocati e degli ufficiali di stato civile in materia di divorzio si ha solamente qualora sia stata pronunciata la separazione giudiziale od omologata la separazione consensuale. Di conseguenza, nel caso dei cittadini stranieri che si presentassero invocando la legge del loro Stato che non prevede la separazione come condizione per ottenere il divorzio, proprio per la mancanza della fase della separazione, verrebbe meno la competenza degli avvocati e dell'ufficiale dello stato civile, legittimati ad accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio solamente se vi sia stato il periodo di separazione personale previsto. Questo non significa che quei cittadini stranieri non possano ottenere il divorzio, ma non potranno rivolgersi agli avvocati e all'ufficiale dello stato civile, a causa della mancanza della separazione: dovranno rivolgersi al giudice che potrà decidere lo scioglimento anche senza la separazione.



Gli sposi stranieri

In sostanza, i cittadini stranieri potranno presentarsi e chiedere l'applicazione della legge straniera sulle condizioni di separazione e divorzio, ma la competenza degli avvocati o degli ufficiali di stato civile è disciplinata da una norma interna, che diviene di applicazione necessaria, che prevede che possano valutare e decidere sulle controversie proposte nel rispetto dei diversi limiti di cui agli artt. 6 e 12 della legge 162/2014, ma sempre tenendo conto che qualora i coniugi stranieri intendano divorziare, il periodo di separazione di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b*), della legge 898/1970, diviene condizione indispensabile per attribuire competenza agli avvocati ed ufficiali di stato civile: in mancanza di tale periodo, qualora non sia prevista la separazione nell'ordinamento straniero, la competenza sarà solamente dell'autorità giudiziaria



Gli sposi stranieri

In pratica per i cittadini residenti che hanno celebrato il matrimonio in Italia si potrà seguire lo stesso iter utilizzato per gli italiani.

Per i cittadini stranieri residenti in Italia ma sposati all'estero si pone la problematica delle annotazioni negli atti di matrimonio trascritti ai sensi dell'art 19 DPR n. 396/2000.

I cittadini stranieri potranno anche in questo caso utilizzare i due nuovi istituti ex art. 6 e art. 12.

IPOTESI:

L'avvocato dovrà trasmettere copia dell'accordo *“all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto”*,
Quindi il matrimonio dovrà essere stato preventivamente trascritto negli atti di matrimonio in quanto, in caso contrario, l'avvocato non saprebbe a chi trasmetterlo.

Se il matrimonio non è stato trascritto, l'unico modo per procedere con la trascrizione della convenzione di negoziazione assistita sarà quello di richiedere preventivamente la trascrizione ai sensi dell'art. 19 del dpr 396/2000 dell'atto di matrimonio

Anche il giudice richiedeva la trascrizione!

Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

L'art. 155 ter c.c. stabilisce che "i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell'assegno di mantenimento".

Tale disposizione deve essere poi posta in relazione all'art. 710 c.p.c., che, sotto il profilo processuale, precisa che *"Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, conseguenti alla separazione..."*.

Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

Pertanto, sia nel corso del giudizio di separazione, sia successivamente alla sentenza o all'omologa, ciascuna parte può chiedere al giudice di rivedere le disposizioni in materia di affidamento e mantenimento dei figli (o del coniuge), per **qualunque motivo**, non necessariamente connesso al mutare della situazione, anche se nella maggior parte dei casi gli ex coniugi chiedono la modifica delle statuizioni proprio perchè la situazione preesistente che aveva dato origine ad essi è mutata (ad es: sono migliorate o peggiorate le **condizioni economiche** del genitore non collocatario obbligato al contributo per il mantenimento dei figli, oppure sono intervenute circostanze tali da indurre una parte a chiedere l'affidamento esclusivo, etc etc).



Limiti nella competenza dell'ufficiale di stato civile

Sono quelli derivanti dalle disposizioni esaminate, circa residenza e iscrizione o trascrizione del matrimonio, circa la sussistenza di figli minori o non autosufficienti, circa il fatto, soprattutto che deve trattarsi di accordo consensuale: questo significa che se dovesse emergere un disaccordo o un contrasto, l'ufficiale dello stato civile ne farà menzione e chiuderà l'atto senza procedere ulteriormente, essendo venuto meno uno dei presupposti del suo intervento.



Grazie...
Della vostra
attenzione !